

La funzione del termine a difesa nel giudizio direttissimo: gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 2022

di
Giuseppe Della Monica*

Sommario: 1. Il contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra concessione del termine a difesa e richiesta di riti alternativi. — 2. La stabilizzazione del “diritto vivente”. — 3. L’intervento risolutivo della Corte costituzionale. — 4. Le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità.

1. Il contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra concessione del termine a difesa e richiesta di riti alternativi.

La Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi, a distanza di quasi trent’anni, sulla *vexata quaestio* della funzione del termine a difesa — previsto dagli artt. 451 commi 5 e 6 e 558 commi 7 e 8 c.p.p. — nell’ambito del giudizio direttissimo¹.

*Professore associato di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

¹ Su questo specifico profilo della disciplina del rito si è sviluppato un ampio dibattito dottrinale, alimentato, tra gli altri, dai contributi di S. ALLEGREZZA, *La nuova fisionomia del giudizio direttissimo*, in AA. VV., *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di O. Mazza-F. Viganò, 2008, p. 249 ss.; D. CERTOSINO, *Sul mancato avvertimento all’imputato della facoltà di richiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato nell’ambito del giudizio direttissimo*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3338 ss.; P. CORSO, *Il giudizio direttissimo: dalla esemplarità del processo all’accelerazione, costituzionalmente compatibile, dei tempi processuali*, in AA. VV., *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Conso, 2007, p. 827 ss.; M.F. CORTESI, *Il giudizio direttissimo atipico: casi, forme e termini*, in *Dir. pen. e processo*, 2007, p. 1065; A.A. DALIA, *Giudizio direttissimo*, in AA. VV., *I procedimenti speciali*, a cura di A.A. Dalia, Napoli, 1989, p. 147 ss.; A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, Napoli, 1996, p. 176 ss.; G. FUMU, *Aspetti problematici del giudizio direttissimo e del giudizio abbreviato*, in AA. VV., *I giudizi semplificati*, a cura di A. Gaito, Padova, 1989, p. 247 ss.; A. GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in AA. VV., *I giudizi semplificati*, a cura di A. Gaito, Padova, 1989, p. 155 ss.; F. GALLUZZO, *La concessione di termine a difesa nella direttissima esclude l’accesso ai riti premiali?*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2950 ss.; E.N. LA ROCCA, *Il giudizio direttissimo*, in AA. VV., *La giustizia penale differenziata*, a cura di F. Giunchedi-C. Santoriello, tomo I, Torino, 2010, p. 737 ss.; A. MILANI, *In tema di omissione dell’avviso*

Il problema si è posto perché l'art. 451 comma 5 c.p.p. prevede che l'imputato sia reso edotto, innanzitutto, della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena concordata, mentre il successivo comma 6 stabilisce che l'imputato venga, altresì, avvisato « della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni » e, laddove si avvalga di tale facoltà, « il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine ». La sequenza delle due disposizioni e soprattutto il riferimento, contenuto nel comma 6, alla sospensione del « dibattimento » hanno indotto la giurisprudenza prevalente a ritenere che la richiesta del termine a difesa, implicando l'apertura del « dibattimento », determini la impossibilità, nella successiva udienza, di optare per uno dei riti alternativi al giudizio².

L'assunto sembrerebbe corroborato, peraltro, dalle disposizioni operanti nel rito monocratico (art. 558 commi 7 e 8 c.p.p.), posto che, sebbene siano collocate in ordine inverso — avendo il legislatore anteposto la previsione della facoltà di chiedere un termine a difesa rispetto a quella relativa alla richiesta di riti alternativi — il comma 8 dell'art. 558 c.p.p. chiaramente stabilisce che l'imputato può formulare istanza di giudizio abbreviato o di applicazione della pena concordata « subito dopo l'udienza di convalida »³.

In sostanza, secondo tale approccio ermeneutico, il termine a difesa nel rito direttissimo sarebbe funzionale solo all'esercizio del diritto alla prova in dibattimento e non anche alla scelta di definire in via anticipata il processo mediante il ricorso al patteggiamento o al rito abbreviato. D'altra parte, la *ratio* del giudizio direttissimo — si è aggiunto — è quella di garantire la rapida celebrazione

concernente la facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento in sede di giudizio direttissimo, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1433 ss.; P. MOSCARINI, *Giudizio direttissimo*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale*, a cura di G. Spangher, vol. IV, tomo I, Torino, 2008, p. 35 ss.; A.E. RICCI, *Giudizio direttissimo e avvertimenti processuali*, in *Dir. pen. e processo*, 2008, p. 365 ss.; A. TRINCI-V. VENTURA, *Il giudizio direttissimo*, Milano, 2013, p. 152 ss.; B. TROTTA, *Alcune considerazioni sulla trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3172 ss.

² Tale interpretazione si è imposta sin dai primi anni di vigenza del codice: v. *Cass.*, sez. VI, 6 dicembre 1990, in *Giur. it.*, 1992, II, p. 306.

³ Sul punto, cfr. S. ALLEGREZZA, *Giudizio direttissimo "atipico" e limiti temporali per l'instaurazione del rito*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 314 ss.

del processo, sicché le opzioni sulla conversione del rito non possono che essere immediate, proprio al fine di non snaturare il senso della forma di esercizio dell'azione penale scelta dal pubblico ministero⁴.

Tale interpretazione appare, però, difficilmente conciliabile con l'esigenza di un'adeguata tutela del diritto di difesa, imposta dall'art. 24 comma 2 Cost., posto che la scelta in favore di uno dei riti alternativi al giudizio — com'è agevole intuire — richiede un tempo congruo per poterne valutare l'opportunità e soppesarne adeguatamente le implicazioni. Del resto, se il legislatore ha concesso all'imputato tratto a giudizio con le forme del rito direttissimo la facoltà di chiedere un termine a difesa, è perché, evidentemente, i tempi di celebrazione di tale rito non consentono uno *spatium deliberandi* idoneo a predisporre, ove occorra, una ponderata strategia difensiva⁵.

Non a caso, già nei primi anni di operatività del codice di rito, quando non era stata ancora abrogata la disciplina del procedimento pretorile, la questione fu sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, a cui si chiedeva di dichiarare l'illegittimità dell'art. 566 comma 8 c.p.p. allora vigente, nella parte in cui disponeva che la richiesta di applicazione della pena concordata — o del rito abbreviato — fosse formulata subito dopo l'udienza di convalida e non, invece, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice *a quo* osservava che — secondo l'interpretazione dell'art. 566 commi 6, 7 e 8 c.p.p. allora « generalmente accolta » — l'imputato, una volta convalidato l'arresto, doveva scegliere tra due facoltà: la definizione anticipata del processo attraverso il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena concordata, oppure la richiesta di un termine per preparare la difesa in dibattimento. L'esercizio della prima facoltà, nel caso di mancata

⁴ La tesi era condivisa, peraltro, anche da un orientamento minoritario della dottrina: v. A. MACCHIA, *Giudizio direttissimo*, in *Dig. pen.*, vol. V, Torino, 1991, p. 551, nonché S. RAMAJOLI, *I procedimenti speciali nel codice di procedura penale*, Padova, 1993, p. 127.

⁵ Come acutamente osservato da A. MARANDOLA, *Sub art. 451*, in AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, tomo II, Milano, 2023, p. 3799, tra le opzioni difensive vi potrebbe essere anche la scelta di risarcire il danno prima del giudizio — *rectius*, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento — allo scopo di ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p., ma tale facoltà, aderendo all'orientamento più restrittivo, sarebbe, di fatto, preclusa all'imputato che intenda accedere al rito abbreviato, con un evidente pregiudizio anche in danno della persona offesa.

instaurazione del rito scelto dall'imputato, non precludeva la seconda, mentre la richiesta del termine a difesa faceva venir meno, definitivamente, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena concordata, poiché l'udienza fissata dopo la scadenza del termine era programmata per dare inizio al dibattimento⁶.

La Corte costituzionale ritenne, però, errata la premessa interpretativa da cui muoveva il giudice *a quo*, dichiarando, di conseguenza, con l'ordinanza n. 254 del 1993⁷, la manifesta infondatezza della questione sollevata⁸.

Secondo l'interpretazione ritenuta dalla Corte più corretta e conforme a Costituzione, il pretore, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, doveva informare l'imputato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, con la conseguenza che, nel caso di esercizio di tale facoltà, il giudizio restava sospeso fino all'udienza immediatamente successiva, nella quale, non essendo stata ancora adempiuta la formalità di cui all'art. 492 comma 1 c.p.p., ben si poteva accedere al patteggiamento o al rito abbreviato.

In altri termini, stando alla soluzione ermeneutica all'epoca avallata dalla Consulta, l'imputato era legittimato ad effettuare la propria scelta processuale a partire dall'emissione dell'ordinanza di convalida dell'arresto e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, a prescindere dalla eventualità che, tra questi due momenti, l'imputato stesso avesse chiesto la concessione di un termine a difesa⁹.

⁶ La questione era stata sollevata dal Pretore di Gela, con ordinanza del 18 settembre 1992, n. 790, pubblicata in *Gazz. Uff.*, 7 gennaio 1993, prima serie speciale, n. 1.

⁷ Ci si riferisce a Corte cost., 27 maggio 1993, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2250 ss.

⁸ La Corte ha fatto ricorso ad una sentenza interpretativa di rigetto, che — com'è noto — non ha efficacia *erga omnes* e determina solo un vincolo negativo per il giudice *a quo* che ha sollevato la relativa questione. In tutti gli altri casi, il giudicante conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia la disposizione scrutinata, in ossequio al principio di cui all'art. 101 comma 2 Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, anche se diversa da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto. Sul tema, v. Cass., sez. un., 17 maggio 2004, n. 23016, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2715 ss., con note di G. ROMEO, *Magis amica veritas: la Cassazione ignora i diktat della Consulta*, e di P.A. BRUNO, *Divergenze interpretative tra le Sezioni Unite e la Corte Costituzionale in tema di custodia cautelare*. Per ulteriori riflessioni sulla pronuncia, v. G. RICCIO, *Quando l'efficacia è vincolante nelle "interpretative di rigetto"*, in *Dir. e giust.*, 2004, p. 18 ss.

⁹ Come sostenuto dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 254 del 1993, « le richieste di termine a difesa o di applicazione di uno dei riti speciali previsti dagli artt. 444 e 438 del codice

2. La stabilizzazione del “diritto vivente”.

La pronuncia della Corte costituzionale sembrava destinata a comporre il contrasto giurisprudenziale allora esistente, suggerendo l’interpretazione più garantista — seguita dall’orientamento minoritario¹⁰ — come l’unica in grado di superare i paventati profili di illegittimità.

Ma così non è stato.

Solo in poche occasioni, la Corte di cassazione si è adeguata al *decisum* del Giudice delle leggi, affermando che le istanze di concessione del termine a difesa e di accesso ad uno dei riti premiali possono essere formulate « subito dopo l’udienza di convalida » e fino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento, sicché, in tale arco temporale, l’imputato è legittimato a richiedere prima il termine e, a seguire, il giudizio abbreviato o l’applicazione di pena concordata¹¹.

È prevalso, invece, nella generalità dei casi, l’orientamento opposto, progressivamente consolidatosi, secondo cui va considerata tardiva la scelta dell’imputato in favore di uno dei riti alternativi se adottata dopo la concessione del termine a difesa, che presuppone l’apertura del dibattimento, non a caso « sospeso » — così come dispone l’art. 451 comma 6 c.p.p. — fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza di detto termine¹².

Tale approccio ermeneutico è stato mantenuto fermo anche laddove il giudice di primo grado abbia dichiarato aperto il dibattimento solo nell’udienza di rinvio,

di procedura penale vengono semplicemente riconosciute come facoltà, che il giudicabile “può” (e non “deve”) formulare subito dopo l’udienza di convalida dell’arresto ».

¹⁰ V. Cass., sez. II, 26 giugno 1992, n. 8032, in *C.E.D. Cass.*, 193201. Viceversa, in dottrina, era prevalente l’orientamento favorevole all’interpretazione suggerita dalla Consulta: tra gli altri, cfr. S. ALLEGREZZA, *Le forme atipiche del giudizio direttissimo*, cit., p. 172 ss.; A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 176 ss.; P. DE NUZZO, *Sull’ammissibilità della richiesta di rito abbreviato dopo la concessione di termine a difesa nel giudizio direttissimo in pretura*, in *Nuovo dir.*, 1994, p. 664 ss.; A. MARANDOLA, *Sub art. 451*, cit., p. 3804; E. ZANETTI, *Il giudizio direttissimo*, in AA. VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Milano, 1997, p. 315 ss.

¹¹ In tal senso, Cass., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 13118, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1854; Id., Sez. VI, 23 ottobre 2008, n. 42696, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4331.

¹² V. Cass., sez. V, 18 febbraio 2010, n. 12778, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1754; Id., sez. I, 22 aprile 2008, n. 17796, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2949 ss., con nota di F. GALLUZZO, *La concessione di termine a difesa nella direttissima esclude l’accesso ai riti premiali?*.

fissata a seguito della concessione del termine a difesa, peraltro dopo aver emesso, in quella stessa udienza, l'ordinanza di rigetto della richiesta di rito alternativo. A sostegno della tesi, si è precisato che il dibattimento, per effetto della richiesta del termine a difesa che lo sospende, deve considerarsi comunque aperto, indipendentemente da una formale dichiarazione del giudice in tal senso¹³.

Né l'espressione contenuta nell'art. 451 comma 6 c.p.p. può essere intesa come sinonimo di "procedimento sospeso", poiché la concessione del termine a difesa è prevista solo nell'ipotesi in cui l'imputato opti per la prosecuzione del giudizio con le forme del rito direttissimo, addentrandosi, quindi, nella fase dibattimentale, che non ha di certo i caratteri tipici del "procedimento".

I giudici di legittimità — sempre a sostegno dell'interpretazione censurata dalla Corte costituzionale — hanno ripetutamente rimarcato l'ordine delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento del giudizio direttissimo: il pubblico ministero contesta innanzitutto il fatto all'imputato presente (art. 451 comma 4 c.p.p.); successivamente, il giudice avvisa quest'ultimo della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena concordata (art. 451 comma 5 c.p.p.); solo in un secondo momento, laddove l'imputato non si sia avvalso della suddetta facoltà, va formulato l'ulteriore avviso relativo alla facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa nel giudizio — direttissimo — oramai introdotto (art. 451 comma 6 c.p.p.). Se il legislatore avesse voluto imporre al giudice di assolvere contemporaneamente l'obbligo dei due avvisi, avrebbe formulato la norma in modo diverso, inserendo entrambe le disposizioni in un unico contesto e non in due commi distinti¹⁴. La precedenza conferita alla previsione dell'avviso relativo

¹³ Così Cass., sez. I, 18 aprile 2001, n. 20189, in *Cass. pen.*, 2002, p. 676, secondo cui, quando l'imputato non si avvale della facoltà di accedere ad uno dei riti premiali (patteggiamento e giudizio abbreviato), « il presidente formula l'ulteriore avviso relativo alla facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa nel giudizio — direttissimo — oramai introdotto; se l'avviso produce un effetto positivo, il dibattimento (che non potrebbe essere se non quello direttissimo, ormai irrimediabilmente attivato) è sospeso per il tempo corrispondente al termine concesso ».

¹⁴ Sul punto, v. Cass., sez. I, 21 giugno 2001, n. 29446, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1761, con la quale si è precisato che l'autonomia delle due previsioni conferma anche la diversa natura del patteggiamento e del rito abbreviato rispetto al giudizio direttissimo, la cui eventuale nullità, per mancanza di uno dei suoi presupposti, è irrilevante, ove su di esso si innesti una diversa scelta processuale dell'imputato.

alla facoltà di avvalersi di uno dei riti alternativi al dibattimento non è, dunque, priva di significato, soprattutto sul piano logico, poiché solo l'imputato deciso ad affrontare il dibattimento — e che abbia scartato, quindi, *a priori*, l'ipotesi della definizione anticipata del processo — può avere necessità di un termine per preparare la difesa¹⁵.

È stata anche respinta, nella stessa ottica, l'eccezione di illegittimità costituzionale riproposta — ma questa volta con riferimento all'art. 451 c.p.p. — negli stessi termini già vagliati con l'ordinanza n. 254 del 1993. In tale circostanza, il giudice *a quo* ha ritenuto la questione manifestamente infondata in ragione delle diverse situazioni in cui versano, da un lato, l'arrestato che sceglie di non difendersi — concordando la pena — o di essere giudicato « allo stato degli atti » e, dall'altro lato, chi preferisce affrontare il dibattimento per esercitare appieno il diritto alla prova a discarico¹⁶. Si è, altresì, evidenziato che l'impossibilità di chiedere il termine a difesa, nel caso di ricorso ad uno dei riti alternativi al dibattimento, scaturisce comunque da una libera scelta dell'imputato, compensata, peraltro, dalla più vantaggiosa definizione del processo, quantomeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio¹⁷.

3. L'intervento risolutivo della Corte costituzionale.

La presa d'atto della nuova affermazione, in giurisprudenza, dell'indirizzo ermeneutico già censurato dalla Consulta con l'ordinanza n. 254 del 1993 ha indotto i sostenitori dell'orientamento opposto a rivalutare l'incidente di costituzionalità, nella consapevolezza che una interpretazione conforme ai principi

¹⁵ Si sosteneva, di riflesso, che l'omesso avviso della facoltà di chiedere il termine a difesa — prevista dall'art. 451 comma 6 c.p.p. — non determinava alcuna nullità, qualora l'imputato avesse optato per il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena concordata, in quanto la concessione di detto termine spettava solo a chi sceglieva di difendersi in dibattimento.

¹⁶ V. Cass., sez. V, 30 ottobre 2019, n. 52042, in *C.E.D. Cass.*, 284531, che ha escluso — per le ragioni illustrate — la paventata violazione degli artt. 3 e 24 comma 2 Cost.

¹⁷ Nello stesso senso, cfr. Cass., 16 dicembre 2020, n. 9567, in *C.E.D. Cass.*, 280624; Id., sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 14129, in *C.E.D. Cass.*, 275430.

fondamentali, pur se astrattamente possibile, si sarebbe di certo scontrata con la forza condizionante del cosiddetto “diritto vivente”¹⁸.

Come rilevato più volte dalla Corte costituzionale, infatti, in presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudice *a quo* può discostarsene e proporre una sua diversa esegesi, ma ha anche la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente”, chiedendone, di conseguenza, la verifica di compatibilità con i parametri costituzionali. In altri termini, sussiste l’onere della ricerca di una soluzione ermeneutica conforme a Costituzione solo in assenza di un’interpretazione contraria così radicata da rendere difficilmente ipotizzabile un suo mutamento¹⁹.

Nel caso di specie, avendo preso atto della formazione di un “diritto vivente” contrapposto all’esegesi adeguatrice suggerita dalla Consulta²⁰, il Tribunale

¹⁸ L’espressione è stata utilizzata frequentemente dalla Corte costituzionale, soprattutto a partire dagli anni ottanta, per indicare il prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con il quale deve confrontarsi, dapprima, il giudice *a quo* e, successivamente, la Consulta, nel senso che, in presenza di un “diritto vivente”, il primo può optare per l’adozione – sempre consentita – di una diversa interpretazione o, in alternativa, sollevare la questione di legittimità, non superabile dalla Corte con la prospettazione di una differente esegesi della norma impugnata.

¹⁹ Cfr., *ex multis*, Corte cost., 20 maggio 2020, n. 95, in *Cass. pen.*, 2020, p. 3667 ss., dove si è ribadito – in linea con il costante orientamento della Corte – che al rimettente si può addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più consona ai parametri costituzionali, solo in assenza di un “diritto vivente” contrario.

²⁰ Di frequente, nella prassi, si sono registrate frizioni tra l’interpretazione suggerita dalla Consulta e il “diritto vivente”. In ordine temporale, il primo contrasto ermeneutico si è appuntato sulla disposizione di cui all’art. 2 T.U.L.P.S., censurato per la violazione degli artt. 70, 76 e 77 Cost., nella parte in cui assegnava al prefetto il potere di adottare, nei casi di necessità o urgenza, provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica capaci di incidere anche su diritti costituzionalmente tutelati. La Corte, con la sentenza n. 8 del 1956, dichiarava infondata la questione e, fornendo un’interpretazione adeguatrice del testo normativo, affermava che «i provvedimenti in questione hanno il carattere di atti amministrativi, adottati dal prefetto nell’esercizio dei compiti del suo ufficio, strettamente limitati nel tempo e nell’ambito territoriale dell’ufficio stesso e vincolati ai presupposti dell’ordinamento giuridico. Secondo questa interpretazione, che pone in risalto il significato attuale della norma, questa non appare in contrasto con i principii costituzionali che regolano la produzione delle leggi, giacché i provvedimenti amministrativi adottati dal prefetto, anche se talvolta valgono a fronteggiare una pluralità di situazioni, non sono da confondersi né con le leggi né con i decreti-legge, che hanno altro carattere ed altri effetti». Il “diritto vivente” successivamente consolidatosi riteneva, tuttavia, che tali provvedimenti dovessero inquadarsi tra le c.d. “ordinanze libere”, come tali idonee a degradare i diritti soggettivi – anche se costituzionalmente tutelati – ad interessi legittimi. Investita nuovamente della questione, la Consulta, con la sentenza n. 26 del 1961, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2

ordinario di Firenze, con ordinanza del 13 maggio 2021, ha sottoposto nuovamente al vaglio della Corte costituzionale la disciplina del giudizio direttissimo, impugnando, nello specifico, gli artt. 451 commi 5 e 6 e 558 commi 7 e 8 c.p.p., « nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto »²¹. I parametri di giudizio sono stati individuati negli artt. 3, 24 comma 2 e 117 Cost., quest'ultimo evocato in relazione all'art. 6, par. 3, lett. b), C.E.D.U. e all'art. 14, par. 3, lett. b), del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Segnatamente, quanto alla denunciata violazione dell'art. 24 comma 2 Cost., il rimettente evidenziava che la richiesta di riti alternativi costituisce una delle modalità più qualificanti di esercizio del diritto di difesa²², sicché tale scelta va effettuata in maniera ponderata, avendo a disposizione un tempo idoneo a valutarne tutte le possibili implicazioni²³. Né può essere invocata, in senso contrario, la speditezza che connota il giudizio direttissimo, sia perché la concessione di un breve differimento dell'udienza non compromette, comunque, la celerità propria del rito²⁴, sia perché le esigenze di economia processuale vanno

T.U.L.P.S., nella parte in cui non prevedeva che le ordinanze prefettizie, affinché potessero essere ritenute legittime, non dovessero comunque contrastare con i principi generali dell'ordinamento, anche se non espressamente richiamati nel testo normativo.

²¹ V. Trib. Firenze, sez. I, ord. 13 maggio 2021, n. 169, pubblicata in *Gazz. Uff.*, prima serie speciale, 10 novembre 2021, n. 45, p. 49 ss.

²² Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale: tra le ultime pronunce che hanno ribadito l'assunto, v. Corte cost., 14 febbraio 2020, n. 19, in *Giur. cost.*, 2020, p. 184 ss., con nota di C. CESARI, *Un altro tassello nel mosaico degli avvisi sulla messa alla prova: il decreto che dispone il giudizio immediato*.

²³ Neppure l'istaurazione del giudizio direttissimo a seguito dell'arresto in flagranza di reato sembra poter giustificare la negazione del termine a difesa prima della scelta sulla eventuale conversione del rito. Se è vero, infatti, che la constatazione diretta del reato o di tracce recenti dello stesso da parte della polizia giudiziaria rende in qualche modo più agevole l'accertamento delle relative responsabilità, il giudizio direttissimo può avere ad oggetto anche fatti di particolare complessità, rispetto ai quali si impongono i necessari approfondimenti da parte della difesa dell'imputato.

²⁴ D'altra parte, l'art. 449 comma 4 c.p.p. consente di introdurre il giudizio direttissimo entro trenta giorni dalla convalida dell'arresto, sicché, in tale ipotesi, le esigenze di celerità del rito sono ritenute recessive rispetto alla facoltà del pubblico ministero di ponderare adeguatamente le modalità di esercizio dell'azione penale, ma non anche rispetto alle istanze difensive dell'imputato.

considerate, in ogni caso, subvalenti rispetto alla tutela del diritto di difesa dell'imputato²⁵.

L'interpretazione censurata è apparsa in contrasto anche con l'art. 3 Cost., perché accentuava, irragionevolmente, la disparità di trattamento tra l'imputato sottoposto al giudizio direttissimo e quello processato, invece, con altro rito. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale con forme diverse dal giudizio direttissimo, all'imputato viene sempre concesso, infatti, un congruo lasso di tempo per valutare anche la scelta di un rito alternativo, mentre gli artt. 451 commi 5 e 6 e 558 commi 7 e 8 c.p.p. — secondo l'interpretazione allora imperante — subordinavano la concessione del termine a difesa all'avvenuta opzione in favore del dibattimento. Il codice prevede, inoltre, la possibilità di chiedere un differimento dell'udienza anche nelle ipotesi di modifica dell'imputazione o di nuove contestazioni (art. 519 c.p.p.), proprio al fine di valutare l'opportunità di accesso ad uno dei riti alternativi. Sebbene nel giudizio direttissimo non vi sia un mutamento dell'accusa, l'imputato è comunque nella "scomoda" posizione — analoga a quella che si registra nel caso di nuove contestazioni in dibattimento — di chi ha appena conosciuto gli addebiti a suo carico.

Si è prospettato anche il contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 comma 3, lett. b), C.E.D.U., che riconosce ad ogni accusato il diritto di « disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa ». La Corte europea ha precisato che tale garanzia si sostanzia nella opportunità di predisporre al meglio la propria difesa — anche attraverso la scelta del rito — e di rappresentare tutti gli argomenti a discarico nel corso del processo, così da poterne concretamente influenzare l'esito²⁶. Per l'effettiva osservanza della prescrizione, non basta,

²⁵ In dottrina, si è sottolineata la funzione "compensativa" del termine a difesa, che costituisce la garanzia riconosciuta all'imputato a fronte delle stringenti sequenze temporali imposte dal rito direttissimo: in tal senso, tra gli altri, P. GAETA, *Il giudizio direttissimo*, in *Enc. dir.*, vol. IV Agg., Milano, 2000, p. 653 ss., nonché E. ZANETTI, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 245.

²⁶ Tali enunciati sono stati espressi, in particolare, nella pronuncia relativa al caso *Borisova contro Bulgaria*, in cui si è affrontato il tema dell'effettività del diritto di difesa di chi viene arrestato e immediatamente sottoposto a processo. In tale occasione, la Corte europea ha ribadito che il diritto dell'accusato di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata

tuttavia, assicurare all'imputato l'assistenza di un difensore, ma occorre anche modulare il « tempo » e le « facilitazioni necessarie », in ragione della gravità e della complessità delle accuse, nonché dell'eventuale stato di detenzione dell'accusato, che nel rito direttissimo — giova ricordarlo — rappresenta la regola. È evidente, quindi, che soprattutto al soggetto arrestato e immediatamente condotto in udienza per la convalida della misura pre-cautelare e la celebrazione del giudizio direttissimo non può essere negata — *a fortiori* in ragione degli obblighi convenzionali — la facoltà di richiedere un termine a difesa, finalizzato anche alla successiva, eventuale scelta di definire il processo con altro rito alternativo²⁷.

Esaminata la questione, la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la censura prospettata dal rimettente con riferimento all'art. 24 comma 2 Cost., ritenendo assorbite in essa, di conseguenza, le denunciate violazioni degli artt. 3 e 117 Cost.

È stata ribadita, a sostegno della pronuncia, la stretta connessione tra l'esercizio del diritto di difesa e l'accesso ai riti alternativi, sicché occorre garantire all'imputato il tempo necessario a comprendere la portata e la fondatezza delle accuse che gli vengono contestate, allo scopo di poter adottare, poi, la migliore strategia processuale. La scelta in favore di uno riti premiali — sempre secondo la Corte — deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata delle scansioni del giudizio direttissimo, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell'imputato sull'altare della speditezza dei tempi processuali. Non è ipotizzabile, pertanto, che la scelta del rito possa prescindere da un'adeguata ponderazione dei relativi effetti, sicché il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta,

a suo carico — previsto dall'art. 6, par. 3, lett. a), della Convenzione — debba essere considerato unitamente al diritto dell'imputato di preparare la propria difesa, riconosciuto dall'art. 6, par. 3, lett. b), della stessa Convenzione, trattandosi di garanzie intimamente connesse tra loro (Corte EDU, 21 dicembre 2006, Borisova c. Bulgaria, in www.dpceonline.it). Nello stesso senso, di recente, Corte EDU, 12 febbraio 2019, Muchnik c. Russia, in www.dpceonline.it.

²⁷ A sostegno della eccepita incostituzionalità, il rimettente aveva richiamato, altresì, l'art. 14 comma 3, lett. b), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, poiché anch'esso annovera, tra le garanzie minime da riconoscere all'imputato, la concessione del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa.

è tenuto a concedergli il termine, in funzione dell'esercizio del diritto alla prova in dibattimento o dell'opzione in favore di una definizione anticipata del processo.

Da qui, la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 451 commi 5 e 6 e 558 commi 7 e 8 c.p.p., « in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. »²⁸.

4. Le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità.

La sentenza n. 243 del 2022 è riconducibile al *genus* delle pronunce interpretative di accoglimento, con le quali la Corte non dichiara l'illegittimità di una disposizione normativa, ma stigmatizza piuttosto, con effetti *erga omnes*, una sua interpretazione ritenuta contraria ai principi costituzionali. Si tratta, in sostanza, di pronunce che mirano al superamento di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, assunto al rango di "diritto vivente", così da consentire la diffusione di una diversa esegesi, compatibile con l'impianto costituzionale²⁹.

Giova ricordare, infatti, che la Corte entra nel merito della questione sollevata solo se il giudice rimettente non ha possibilità di accedere ad una interpretazione conforme alla Costituzione, condizione, questa, che si realizza anche quando tale interpretazione, pur se ipotizzabile, si pone in contrasto con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza prevalente, sicché la decisione che la recepisce sarebbe destinata, quasi certamente, alla riforma o all'annullamento³⁰.

²⁸ Corte cost., 2 dicembre 2022, n. 243, in *Giur. cost.*, 2022, p. 2733 ss., con nota di L. CALÒ, *Giudizio direttissimo e riti speciali: tra "tempo" e garanzie*. Ha commentato la pronuncia anche D. BIANCO, *La non alternatività del termine a difesa e dei riti premiali nel giudizio direttissimo come espressione del diritto di difesa dell'imputato*, in *Legisl. pen.*, 12 giugno 2023, p. 1 ss.

²⁹ Per l'analisi di questa peculiare tipologia di sentenze di accoglimento, v., tra gli altri, A. GUARINO, *Le sentenze costituzionali "manipolative"*, in AA. VV., *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, a cura di G. Maranini, Firenze, 1966, p. 57 ss.; M. MONTESANO, *Sulle sentenze di incostituzionalità interpretative*, in AA. VV., *Studi in onore di Biagio Petrocchi*, vol. III, Milano, 1972, p. 1219 ss.; G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, p. 1684 ss.

³⁰ Sul punto, cfr. E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2011, p. 133 ss., nonché G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006, p. 224 ss.

Le sentenze interpretative di accoglimento rappresentano, di regola, la reazione della Corte costituzionale alla inosservanza — soprattutto da parte dei giudici della Corte di legittimità — di precedenti decisioni interpretative di rigetto, secondo la tecnica definita della “doppia pronuncia”: la Corte dichiara, infatti, l’incostituzionalità di una delle interpretazioni enucleabili dalla disposizione censurata e corrispondente a quella già respinta con una precedente pronuncia interpretativa di rigetto³¹. Il ricorso alla declaratoria di incostituzionalità — dopo l’infruttuoso tentativo di suggerire l’interpretazione conforme alla Costituzione — si deve, in definitiva, all’esigenza di imporre l’esegesi costituzionalmente corretta, attraverso una pronuncia che ha efficacia vincolante *erga omnes*³².

La forza cogente della decisione è destinata ad aprire nuove prospettive nella valutazione degli effetti che conseguono sia all’omissione degli avvisi da dare all’imputato sottoposto al giudizio direttissimo, sia alla violazione del diritto di accesso ad un rito premiale dopo la concessione del termine a difesa.

Sul primo versante, va innanzitutto ricordato che l’art. 451 c.p.p. non riconnette alcuna conseguenza sanzionatoria all’eventuale omissione, da parte del giudice del dibattimento, dell’avviso all’imputato della duplice facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni e la definizione anticipata del processo mediante il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p.

La giurisprudenza, inizialmente, escludeva la possibilità di configurare un’ipotesi di nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c), c.p.p., qualificando la fattispecie come mera irregolarità, idonea, al più, a determinare una responsabilità di natura disciplinare³³.

³¹ Sulla tecnica della “doppia pronuncia”, cfr., in particolare, R. PERRONE, *Sentenze interpretative di rigetto e illegittimità consequenziale*, in *Giur. cost.*, 2010, p. 939 ss., nonché E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo (un’indagine sul “seguito” delle pronunce costituzionali)*, in *Giur. cost.*, 2000, p. 685 ss.

³² Come chiaramente evidenziato da G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, cit., p. 1686.

³³ In tal senso, Cass., sez. VI, 5 marzo 2007, n. 11287, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1434, secondo cui, nel caso di omissione degli avvisi dovuti da parte del giudice, il diritto di intervento dell’imputato non sarebbe comunque pregiudicato, in quanto la conoscenza delle ragioni che possono

L'orientamento è mutato per effetto dei principi espressi dalla Corte costituzionale sul rapporto tra facoltà di scelta dei riti alternativi e tutela del diritto di difesa dell'imputato. In quest'ottica, ha assunto particolare rilievo la sentenza n. 148 del 2004³⁴, in cui si è affermato che la mancanza o l'incompletezza dell'avviso relativo alla facoltà di accedere ai riti alternativi — contenuto nel decreto di giudizio immediato di cui all'art. 456 comma 2 c.p.p. — comporta la lesione del diritto di « intervento » dell'imputato³⁵, da cui deriva la nullità prevista dall'art. 178 comma 1, lett. c), c.p.p.

Da ciò si è dedotto che anche l'inosservanza dell'obbligo di avvertire l'imputato della facoltà di convertire il giudizio direttissimo in altro rito, risolvendosi in una illegittima menomazione del diritto di partecipare al processo, integra una nullità di ordine generale "a regime intermedio", che deve ritenersi sanata, quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 182 c.p.p., laddove non venga eccepita subito dopo il suo compimento dalla parte che vi assiste³⁶.

determinare la scelta di uno dei riti premiali sarebbe assicurata dalla presenza del difensore. In altri termini, l'assistenza del difensore — necessariamente presente in udienza — varrebbe a garantire all'imputato la piena consapevolezza della possibilità di affrontare il dibattimento oppure di definire il processo con il rito abbreviato o una pena concordata. In senso contrario, va osservato, tuttavia, che l'assistenza del difensore non può considerarsi equivalente al diritto dell'imputato di partecipare personalmente al proprio procedimento, come parte attiva del contraddittorio.

³⁴ Si allude, più precisamente, a Corte cost., 25 maggio 2004, n. 148, in *Giur. cost.*, 2004, p. 1560 ss., con nota di M. ESPOSITO, *Datio in solutum: una sentenza interpretativa di rigetto può costituire un equipollente di una sentenza di accoglimento?*, il quale evidenzia che la Corte, nell'occasione, ha fornito una interpretazione autentica della precedente sentenza n. 497 del 1995, « il cui reale valore prescrittivo risiede nella affermazione che il diritto di difesa è suscettibile di essere leso ogni volta che l'omissione o l'insufficienza dell'avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi, tale da pregiudicarne irreparabilmente l'esercizio, non sia sanzionata con la nullità ». Per una compiuta analisi, anche in chiave critica, della sentenza n. 497 del 1995, v. V. GAROFOLI, *Omesso avvertimento ex art. 555 comma 2 c.p.p. e suoi riverberi sulle potenzialità difensive dell'imputato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, p. 832 ss.; R. KOSTORIS, *In tema di diritto all'«intervento» dell'imputato (a proposito del mancato avviso nel decreto di citazione a giudizio pretorile della possibilità di chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento)*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1068 ss.; A. SCALFATI, *Decreto di citazione pretorile e mancato avviso circa le scelte alternative al dibattimento*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 4246 ss.

³⁵ Secondo la Corte, l'esercizio della facoltà di accesso ai riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di « intervento » dell'imputato, cioè di partecipazione attiva alla propria vicenda processuale, sicché ogni illegittima menomazione di tale facoltà si risolve nella violazione del diritto di difesa. Condivide l'assunto R. BRICCHETTI, *Basta l'insufficienza dell'avviso per dichiarare la nullità del decreto*, in *Guida dir.*, 2004, f. 23, p. 74 ss.

³⁶ *Ex multis*, cfr. Cass., sez. II, 16 giugno 2010, n. 28153, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3502.

Il giudice procedente — come già detto — era tenuto ad informare l'imputato anche della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, ma l'omissione di tale avviso — secondo l'orientamento fino ad oggi univocamente espresso dalla giurisprudenza — non determinava alcuna nullità quando vi fosse stata comunque la scelta in favore del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena concordata. L'assunto si fondava sull'interpretazione dei commi 5 e 6 dell'art. 451 c.p.p., in passato dominante — ma poi censurata dalla Corte costituzionale — secondo cui chi sceglieva di "concordare la pena" o di farsi giudicare "allo stato degli atti" mostrava chiaramente di non aver bisogno di alcun termine per preparare la difesa, avendo deciso di evitare la celebrazione del giudizio dibattimentale incardinato con il rito direttissimo³⁷.

Tale interpretazione, però, proprio per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 2022, non è più praticabile, sicché occorre interrogarsi sugli scenari configurabili nel caso in cui l'imputato, senza essere avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa, effettui, comunque, la propria scelta processuale.

Va innanzitutto ribadito che l'omissione dell'avviso integra una nullità a regime intermedio, suscettibile di sanatoria se non viene immediatamente eccepita dal difensore presente in udienza³⁸.

Laddove, invece, l'inosservanza dell'obbligo informativo venga tempestivamente denunciata dalla difesa dell'imputato, ma il giudice ignori o respinga l'eccezione, la nullità che ne consegue può essere riproposta nel prosieguo del giudizio, secondo le scansioni temporali previste dall'art. 181 c.p.p. L'invalidità deve ritenersi, tuttavia, sanata anche se l'imputato, pur senza essere stato informato della facoltà di chiedere un differimento dell'udienza, opti, comunque, per il giudizio

³⁷ Per tutte, v. Cass., sez. V, 16 aprile 2010, n. 21573, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2305.

³⁸ Sul contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibile configurazione di tale forma di invalidità, v. L. MILANI, *In tema di omissione dell'avviso concernente la facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento in sede di giudizio direttissimo*, cit., p. 1433 ss.

abbreviato o l'applicazione della pena concordata, poiché la sua scelta processuale rivela la superfluità del termine a difesa di cui non ha ricevuto avviso³⁹.

Le altre questioni ipotizzabili sono più strettamente connesse al *decisum* della Corte costituzionale, che ha inteso consacrare — giova ricordarlo — il diritto dell'imputato di accedere ad uno dei riti premiali anche dopo aver usufruito del termine a difesa.

Può accadere, infatti, che l'imputato, dopo la sospensione del processo richiesta ai sensi dell'art. 451 comma 6 c.p.p., formuli la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena concordata, ma gli venga illegittimamente precluso l'accesso al rito premiale, sulla scorta dell'interpretazione censurata dalla Corte costituzionale.

In tal caso, è configurabile una violazione del diritto di « intervento » dell'imputato e, per l'effetto, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 comma 1, lett. c), c.p.p., che è soggetta al regime di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.⁴⁰. Occorre, quindi, eccepire il vizio immediatamente dopo la declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena concordata e poi coltivare la questione — qualora venga respinta in prima battuta — nei gradi di impugnazione, al fine di poter ottenere la regressione del processo al momento in cui si è verificata la nullità e recuperare, così, la possibilità di accedere al rito alternativo prescelto.

La stessa situazione ben potrebbe essersi verificata anche in epoca antecedente alla sentenza n. 243 del 2022, allorquando la declaratoria di inammissibilità della

³⁹ L'assunto è in linea con l'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità in epoca antecedente alla pronuncia della Corte costituzionale: v. Cass., sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 14129, cit.; Id., sez. V, 22 novembre 2002, n. 43713, in *C.E.D. Cass.*, 223502; Id., sez. I, 21 giugno 2001, n. 29446, in *C.E.D. Cass.*, 219475; Id., sez. IV, 18 aprile 2001, n. 20189, in *C.E.D. Cass.*, 219846.

⁴⁰ Si è ritenuta affetta da nullità generale *ex art.* 178 comma 1, lett. c), c.p.p., deducibile ai sensi dell'art. 180 c.p.p. — e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione — anche l'ordinanza con la quale il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria a cui l'imputato ha subordinato la richiesta di giudizio abbreviato (in tal senso, Cass., sez. II, 9 giugno 2021, n. 39170, in *Cass. pen.*, 2022, p. 1522). Altro orientamento ritiene, invece, abnorme — e, quindi, ricorribile per cassazione — la suddetta ordinanza, in quanto il giudice è legittimato solo ad accogliere o a respingere l'istanza negli esatti termini in cui è formulata (così Cass., sez. VI, 9 aprile 2015, n. 17661, in *C.E.D. Cass.*, 244228).

richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena concordata — formulata dopo la concessione del termine per preparare la difesa — non solo era ritenuta legittima, ma rispondeva all'interpretazione dell'art. 451 commi 5 e 6 c.p.p. seguita dalla giurisprudenza prevalente. Occorre chiedersi, pertanto, se l'imputato che si è visto negare l'accesso ad uno dei riti premiali prima dell'intervento della Corte costituzionale possa invocare, oggi, l'efficacia retroattiva della sentenza n. 243 del 2022, per conseguire la reintegrazione nelle facoltà processuali illegittimamente precluse o, quantomeno, la riduzione di pena connessa alla scelta adottata in favore del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena concordata.

In linea generale, la declaratoria di incostituzionalità ha efficacia *erga omnes* e da essa consegue l'obbligo di non applicare la norma dichiarata illegittima a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della pronuncia in Gazzetta ufficiale. La sentenza, però, avendo forza invalidante, non si limita a produrre effetti solo per il futuro, ma è destinata ad incidere anche su fatti e rapporti giuridici pregressi, risalenti al periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre che non si tratti di "situazioni esaurite", vale a dire non più suscettibili di essere rimosse o modificate⁴¹, come quelle determinate dalla formazione del giudicato oppure dall'operatività della decadenza o della preclusione⁴².

⁴¹ Sugli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, si segnalano, tra gli altri, gli studi di M. CARTABIA, *Portata e limiti della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale che incidono sugli status giuridici della persona. In margine ad alcune recenti sentenze della Corte di cassazione in materia di cittadinanza*, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3260 ss.; M. D'AMICO, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, 1993, p. 103 ss.; L. GENINATTI SATÉ, *L'irrisolta questione della retroattività delle sentenze d'illegittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2015, p. 99 ss.; R. PINARDI, *La Corte, i giudici e il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità*, Milano, 1993, p. 37 ss.; F. POLITI, *Gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Contributo ad una teoria della invalidità costituzionale della legge*, Padova, 1997, p. 250 ss.; R. ROMBOLI, *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, Torino, 1993, p. 106 ss.

⁴² Con specifico riferimento al processo penale, cfr. Cass., sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4464 ss., con nota di G. ROMEO, *Nel labirinto della "Pecorella" l'esile filo di Arianna delle Sezioni Unite*.

In campo processuale, può dare luogo ad una “situazione esaurita” — prima del passaggio in giudicato della pronuncia sull’imputazione⁴³ — anche la definizione di un determinato segmento dell’accertamento penale, che rende inoperante il nuovo assetto regolativo di poteri e facoltà derivante dalla declaratoria di incostituzionalità, sebbene la vicenda giudiziaria sia ancora *in itinere*.

Di particolare interesse, in quest’ottica, è l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sugli effetti prodotti, nei giudizi pendenti, dalle sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto all’imputato la facoltà di accedere ai riti alternativi dopo la modifica dell’imputazione in dibattimento⁴⁴. Si è precisato, in proposito, che la mancata proposizione dell’istanza di giudizio abbreviato o di applicazione della pena concordata — prima della declaratoria di incostituzionalità, ma subito dopo la modifica della imputazione⁴⁵ — ha determinato l’acquiescenza dell’imputato alla prosecuzione del dibattimento, con la conseguente decadenza dalla facoltà di accedere ai riti alternativi⁴⁶. Viceversa, laddove la richiesta sia stata tempestivamente formulata, ma rigettata dal giudice precedente, la forza espansiva della declaratoria di illegittimità costituzionale consente il recupero dell’accesso al rito alternativo — se ancora praticabile — o

⁴³ L’irrevocabilità della sentenza ne determina l’intangibilità, salvo che venga dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice o di disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio applicato. In proposito, cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 1006 ss., con nota di D. VICOLI, *L’illegittimità costituzionale della norma penale sanzionatoria travolge il giudicato: le nuove frontiere della fase esecutiva nei percorsi argomentativi delle Sezioni unite*.

⁴⁴ Tra le tante pronunce della Corte costituzionale che hanno rimodellato la disciplina delle contestazioni suppletive, si segnala Corte cost., 11 aprile 2019, n. 82, in *Giur. cost.*, 2019, p. 998 ss., con nota di T. RAFARACI, *“Via libera” al patteggiamento anche in ordine alla nuova contestazione “fisiologica” del reato connesso*. In tale pronuncia, la Corte ha così sintetizzato il rapporto tra mutamento dell’accusa, diritto di difesa e riti alternativi: «se, dunque, la possibilità di richiedere i riti alternativi si salda a fil doppio al diritto di difesa — in particolare, al diritto di scegliere il modello processuale più congeniale all’esercizio di quel diritto — e se è la regudicanda, nelle sue dimensioni “cristallizzate”, a costituire la base su cui operare tali scelte, non può che desumersi la incoerenza con quel diritto di qualsiasi preclusione che ne limiti l’esercizio concreto, tutte le volte in cui il sistema ammetta una *mutatio libelli* in sede dibattimentale».

⁴⁵ Vale a dire subito dopo la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero oppure nella prima udienza successiva alla scadenza del termine a difesa richiesto ai sensi dell’art. 519 c.p.p.: cfr. Cass., sez. V, 21 settembre 2015, n. 8631, in *C.E.D. Cass.*, 271759.

⁴⁶ In tal senso, Cass., sez. I, 1° aprile 2016, n. 33080, in *Cass. pen.*, 2016, p. 4494.

quantomeno il riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta in favore di una definizione anticipata del processo⁴⁷.

Lo stesso approccio ermeneutico può essere utilizzato per determinare gli effetti prodotti dalla sentenza n. 243 del 2022.

Se l'imputato aveva chiesto — invano — la conversione del giudizio direttissimo dopo aver usufruito del termine a difesa e reitera la richiesta a seguito della pronuncia di incostituzionalità⁴⁸, potrà accedere al rito prescelto se è ancora in corso il dibattimento di primo grado. Qualora, invece, al momento della pubblicazione della sentenza n. 243 del 2022, il processo sia già transitato in grado di appello, non risultando più praticabile il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena concordata⁴⁹, l'imputato potrà comunque invocare la riduzione di pena connessa alla scelta del rito formalizzata prima della declaratoria di incostituzionalità.

⁴⁷ Sul punto, cfr. Cass., sez. I, 16 luglio 2021, n. 43709, in *C.E.D. Cass.*, 281729; Id., sez. V, 11 dicembre 2019, n. 3712, in *Cass. pen.*, 2020, p. 4241.

⁴⁸ Tale opzione va esercitata, per non incorrere in preclusioni, alla prima udienza celebrata successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

⁴⁹ Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: per tutte, v. Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 44711, in *Cass. pen.*, 2015, p. 368 ss., con nota di P. SPAGNOLO, *Note minime in tema di giudizio abbreviato condizionato: prova necessaria, legalità della pena, oneri dell'imputato*.